COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AGOSTINO MARIANETTI**

INDICE

PAG.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1045-1066-1365-1425-2480-2926) 99

Marianetti Agostino, *Presidente* 99, 102, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 116

Aliverti Gianfranco (gruppo DC), *Relatore* 102, 109, 111, 112, 113, 116

Cellai Marco (gruppo MSI-destra nazionale) 100, 101, 111, 113, 116

De Cinque Germano, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 101, 103, 104, 110, 111, 113, 116

Gnutti Vito (gruppo lega nord) 110, 114

Modigliani Enrico (gruppo repubblicano) 99, 110, 114

Strada Renato (gruppo PDS) 101, 110, 114

Viscardi Michele (gruppo DC) 110, 111, 113, 115

La seduta comincia alle 9,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1045-1066-1365-1425-2480-2926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: « Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Ricordo che nella seduta di ieri era stata avviata la discussione generale sul testo unificato al nostro esame.

ENRICO MODIGLIANI. Nel corso della precedente discussione mi sono già espresso sull'impianto della legge, per cui desidero soltanto illustrare brevemente un'impostazione che il resto della Commissione non ha ritenuto di accogliere. Era nostro intendimento dare carattere regionale, non più provinciale alle camere di commercio; si trattava – mi rendo conto – di smantellare una serie di « carrozzoni », operazione questa di non facile attuazione e tuttavia, nel momento in cui per la prima volta possiamo intervenire in modo concreto e profondo nella direzione del rinnovamento, avremmo avuto la reale possibilità di introdurre un cambiamento effettivo. Per il resto, non abbiamo inciso più di tanto sul sistema; una volta respinto il concetto della regionalizzazione, tutto il resto perde in parte d'importanza.

Con riferimento ai compiti da attribuire alle camere di commercio non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che l'intera impalcatura debba servire a rendere più efficiente il sistema delle imprese nel territorio; di conseguenza, tale sistema deve finanziare quello delle camere di commercio e beneficiare della sua attività. Le camere di commercio devono assumere iniziative di promozione e di sviluppo, ma soprattutto di supporto rispetto alla vita quotidiana delle imprese; questo è il punto fondamentale. Se si abbandona questa strada maestra, si rischia di ricadere in una serie di esperienze già vissute, che non sarebbe assolutamente il caso di rivivere.

Questa impostazione è interamente privatistica, quindi presuppone da una parte il finanziamento dall'altro il controllo totale da parte del sistema delle imprese.

Vedremo successivamente altri punti che riguardano gli ultimi articoli della legge, ma con riferimento all'impianto generale è essenziale che l'intera impalcatura riguardante la costruzione del consiglio, il funzionamento della giunta, le maggioranze, la composizione e la caratteristica stessa dei membri del consiglio siano funzionali e coerenti rispetto alla funzione che si intende attribuire alle camere di commercio.

Il fatto poi che attraverso deleghe o norme legislative esse saranno chiamate a svolgere funzioni di carattere pubblicistico nulla toglie alla loro natura privatistica, poiché si tratta soltanto di attribuzioni funzionali ad un sistema che può essere strategicamente più adatto a svol-

gere compiti pubblici; mi riferisco, per esempio alla gestione del registro delle imprese.

L'istituzione di uno sportello unico nelle stesse camere di commercio può essere un anello di congiunzione tra l'attività privatistica e quella pubblica; in tal modo verrebbero semplificati nei tempi e nello spazio – anche grazie all'attivazione di sistemi telematici – tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.

Data questa impostazione, mi riservo di intervenire nella discussione riguardante i singoli articoli. Il nostro gruppo darà un moderato appoggio, visto che l'impostazione regionale da noi suggerita non è stata accolta; non significava mortificazione dei valori locali perché la regionalizzazione può avvenire in tanti modi, anche attraverso la costituzione di eventuali camere di commercio subregionali nel caso in cui si rendesse necessario, sullo stesso modello delle circoscrizioni elettorali.

Daremo dunque il nostro sostegno con minor entusiasmo, riservandoci di entrare nel merito dei singoli articoli.

Infine, desidero osservare che nella redazione finale del testo unificato è stato inserito l'articolo 22 che probabilmente non dovrebbe trovare collocazione all'interno di questo provvedimento perché, riguardando il riordino di uffici pubblici, dovrebbe essere posto all'interno di un provvedimento riguardante le prefetture e gli uffici pubblici nel loro complesso. Ritengo, dunque, che la materia dovrebbe essere espunta da questo provvedimento.

MARCO CELLAI. Il mio intervento sarà breve perché la posizione del gruppo del Movimento sociale-destra nazionale è stata già espressa nel corso del dibattito sviluppatosi in Commissione.

Consideriamo questo testo insoddisfacente. Abbiamo aderito alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa con molte perplessità e molte riserve, concordando sull'opportunità di tentare di chiudere una situazione che si trascina da troppi anni.

Non possiamo tuttavia non rilevare che proprio il collega Aliverti – che tutti dobbiamo ringraziare per l'impegno profuso in questo lavoro – il 30 luglio dello scorso anno nel corso della prima seduta dedicata a questo provvedimento affermava la necessità di arrivare all'approvazione di un testo che potesse ottenere il consenso degli operatori del settore e che fosse fortemente innovativo.

A noi non pare che la formulazione cui si è giunti risponda a queste due esigenze, a questi due criteri: il consenso del mondo direttamente interessato e il cambiamento vero.

Abbiamo espresso e confermiamo soprattutto su alcuni punti pesanti perplessità e riserve; le più significative attengono a metodi di elezione vecchi che si sono voluti perpetuare secondo una logica la quale non rispondeva e non risponde alle esigenze indicate con forza dal mondo degli operatori.

Abbiamo registrato alcuni atteggiamenti della Commissione arroccata nella difesa di non so che cosa, fino a respingere talune proposte da noi avanzate. Ne ricorderò due o tre particolarmente significative, il cui mancato accoglimento ci ha particolarmente « disturbato ».

Ritenevamo che la possibilità di costituire agenzie con funzioni di promozione e autofinanziate in tempi predeterminati fosse rilevante per dare al sistema camerale nel suo complesso una significativa spinta propulsiva, per realizzare una presenza nella vita socio-economica del territorio ad esso collegato.

Allo stesso modo non sono apparse accettabili le scelte sulle incompatibilità e ineleggibilità sostanziali; non sono state considerate alcune oggettive necessità, che a nostro parere emergevano, di evitare un intreccio continuato tra espressioni spiccatamente politiche, partitiche e il mondo camerale.

Ritenevamo che la strada dell'elezione diretta dei presidenti attraverso il suffragio dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritti nell'apposito registro fosse la più utile ed opportuna, si legasse a quell'innovazione tanto spesso conclamata, ma regolarmente denegata nei fatti.

Riproporrò – credo sia bene ricordarlo – un punto che non trova nel testo attuale alcun riscontro, sul quale tuttavia la Commissione a suo tempo aveva espresso un sostanziale interesse: quello legato alla impossibilità di permettere che il ruolo di presidente camerale venga ricoperto da aderenti ad associazioni « segrete » o che comunque richiedano giuramenti di fedeltà e quanto ad essi connesso. Peraltro, mi era stato fatto osservare che l'aggettivo « segrete » non era accettabile da parte della Commissione.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Visti i tempi!

MARCO CELLAI. Sono andato a riprendere i testi presentati da alcuni colleghi in Parlamento, sulla materia; non ho fatto e non farò altro che riportare la formulazione presente in quelle proposte di legge.

Intendevo esprimere queste motivazioni per confermare la nostra valutazione non positiva del testo in esame.

RENATO STRADA. Desidero anzitutto ringraziare il relatore per il lavoro compiuto di comune accordo nell'ambito del Comitato ristretto e della Commissione in sede referente. Riteniamo che la traccia di alcuni nostri suggerimenti sia presente nel testo giunto all'esame in sede legislativa.

Mi paiono interessanti alcune note critiche, alcuni suggerimenti contenuti nei pareri espressi dalle Commissioni interpellate a questo fine. Il nostro gruppo si soffermerà in particolare – desidero sottolineare questo aspetto – sugli articoli 7 (registro delle imprese) e 22 (riguardante il raccordo con le altre funzioni decentrate, come l'UPICA, le stazioni sperimentali e gli uffici metrici), che andrebbero, anche in seguito alle osservazioni espresse dalla I Commissione, riscritti in modo tale da diventare articoli significativi della legge e non norme inapplicabili.

È mancato al relatore, alla Commissione, e soprattutto alla maggioranza, il coraggio di introdurre l'elezione diretta sia del presidente sia del consiglio. Il nostro gruppo è stato l'unico che, oltre ad aver affermato il principio, ha scritto un testo che avrebbe reso attuabile in termini normativi quella enunciazione; oltre ad aver affermato quella tesi, ha compiuto lo sforzo di tradurla in norma.

Ci dispiace che tutto ciò non si sia realizzato, anche perché intorno a noi, in Europa, per ultima la Spagna soltanto qualche mese fa ha introdotto l'elezione diretta, così come i nostri *partner* più significativi in campo europeo come la Francia, la Germania e l'Olanda.

Qualcuno ha parlato in proposito di soluzione di compromesso, ma a mio avviso più che altro si è trattato di altro; la legge non avrebbe potuto proseguire il suo iter, non sarebbe giunta in porto perché ormai si era costituito un « muro contro muro ». Non si tratta quindi tanto di un compromesso quanto di uno stato di necessità, se volevamo che altri argomenti presenti nella legge non rimanessero lettera morta, non entrassero a far parte dell'archivio della Camera, ma divenissero legge dello Stato.

Assistiamo ad un classico scontro tra filosofie, modi di interpretare la politica e il ruolo del legislatore. È questo un passaggio tipico in cui si delinea la contrapposizione tra chi preferisce la conservazione, l'arroccamento e chi al contrario – certo, fra molte difficoltà – ritiene utile innovare per muoversi all'unisono, sul piano pratico e culturale, rispetto alla realtà.

Non siamo riusciti in questo intento, per cui rimane questo punto debole. Non ritengo tuttavia del tutto vana l'introduzione di un aspetto significativo: viene offerta ai singoli statuti delle camere di commercio l'opportunità di prevedere l'elezione diretta. Dato che l'Italia è sempre stato il paese in cui i mille fiori crescono e le mille scuole nascono, chissà che la realtà locale – come qualche forza politica sostiene – sia più forte e coraggiosa rispetto a quella nazionale.

Il nostro gruppo nutre alcune riserve sul testo complessivo, ma riconosce la presenza di alcuni passaggi importanti, come la semplificazione del rapporto con

il ministero vigilante, che abbiamo voluto disciplinare per porre un argine alla reciproca moltiplicazione delle carte, ed una maggiore autonomia sul piano operativo delle camere di commercio.

Esprimiamo quindi una adesione moderata, un atteggiamento critico ma nello stesso tempo favorevole ad una approvazione del testo al nostro esame. Dopo aver ringraziato il relatore e la Commissione, esprimo l'augurio che i lavori si possono concludere nell'arco di queste due settimane.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti in questa breve, ma incisiva discussione generale.

Anch'essa è stata un'utile, ha consentito se non altro di prendere atto delle posizioni già intraviste nel corso del lungo dibattito che ha preceduto la redazione del testo; queste posizioni sono state ribadite questa mattina, a mio avviso, in senso positivo, essendo stata espressa la disponibilità a procedere e a concludere l'esame del provvedimento. Vi è stata dai punti di vista più disparati un'attestazione di buona volontà e l'espressione di una scelta politica indispensabile in questo momento per giungere ad un'utile conclusione del nostro lavoro.

Se queste sono le premesse, credo che i risultati non dovrebbero essere inferiori; certo, non m'illudevo che nel corso di questi pochi mesi le posizioni potessero cambiare.

Vi sono state, per esempio, scelte qualche volta pregiudiziali, comunque aprioristiche che non hanno consentito un idoneo superamento, anche perché non discendevano da questioni pragmatiche ma venivano da lontano.

Evidentemente, non posso contraddire – mi spiace che in questo momento non sia presente – il collega Cellai quando sostiene così convintamente il sistema elettorale diretto. Se tuttavia esaminiamo il testo unico del 1934, vediamo puntualmente indicato come doveva essere svolto il sistema elettorale; non so se le camere di commercio abbiano messo in atto così scrupolosamente e prescrittivamente le elezioni così come previste in quel regio decreto. Certamente si coglie una motivazione fondamentalmente politica: il regime fascista ha scaricato sulle corporazioni tutto l'aspetto democratico, cercando di salvare una fantomatica democrazia, che pure a parole sosteneva, attraverso il regime corporativo e quindi nell'ambito delle corporazioni. In altri termini, non si aveva una libertà così diffusa e una democrazia così praticata come quella odierna per cui ogni sei mesi abbiamo una consultazione elettorale generale; le consultazioni elettorali erano state di fatto soppresse e quindi avvenivano soltanto all'interno delle corporazioni.

Non mi meraviglia dunque che il rappresentante del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sostenga questa linea; un certo atteggiamento mi persuade meno in altri, perché abbiamo acquisito il parere da parte di tutte le rappresentanze di categoria, le quali hanno dichiarato la loro disponibilità in un passaggio successivo ad adottare un sistema democratico più allargato e nella fase di primo insediamento un metodo di designazione che a mio avviso in questo momento può soddisfare tutti. Del resto, anche la consultazione cui siamo ricorsi nei confronti del CNEL ha confermato questa scelta, questa opinione che non mi pare sbagliata.

Non mi sembra di aver adottato un compromesso, ma di aver perfezionato un'indicazione massimalista o assolutista, quale sarebbe stata la scelta di un metodo o di un altro. In questo modo abbiamo consentito alle camere di commercio di esprimersi al meglio nell'indicazione e nella scelta degli organismi rappresentativi.

Credo comunque che non debba essere soltanto questo il problema del riordino delle camere di commercio. Qualcuno afferma che questo testo non è grandemente innovativo; probabilmente non potevamo fare un passo troppo lungo, anche

perché le circostanze non ce lo consentivano. Sono contento che il collega Modigliani abbia ricordato la sua proposta di regionalizzazione, una scelta particolarmente avanzata per quanto riguarda la configurazione territoriale; anche questo è un presupposto concettuale sul quale si può convenire o dissentire, ma abbiamo constatato la non ricettività di un'impostazione di questo genere.

Credo che in qualche misura, anche accogliendo il parere espresso dalla I Commissione, introduciamo una normativa in forza della quale ci mettiamo sulla strada auspicata dal collega Modigliani rispetto alla possibilità di accorpare più camere di commercio. Questo mi sembra un fatto positivo; accogliendo l'osservazione espressa dalla I Commissione in fondo ci sforziamo di verificare la presenza delle condizioni per organizzare i servizi di più camere di commercio. In fondo è l'aspetto più importante per poi arrivare anche ad un sistema rappresentativo che raggruppi più circoscrizioni territoriali.

Anche questa è una dinamica che introduciamo nel sistema delle camere di commercio; non si tratta solo di un riordino, così come risulta dal titolo del provvedimento in esame, ma di un presupposto che ha caratteristiche innovative.

Dopo aver richiamato gli aspetti peculiari della legge di riordino e le profonde innovazioni in essa contenute, che non illustro per intero volendomi richiamare alla mia relazione introduttiva, ritengo che si possa senz'altro procedere alla fase successiva riguardante l'esame dei singoli articoli.

Invito dunque la Commissione ad adottare come testo base il testo unificato degli abbinati progetti di legge esaminati in sede referente.

Mi pare che molti delle osservazioni espresse dalle Commissioni siano condivisibili; sotto questo profilo vi è stata da parte mia la massima disponibilità, per cui spero che ad essa faccia seguito l'accoglimento dei relativi emendamenti da parte della Commissione.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non desidero impiegare molto tempo avendo il Governo interesse a che il testo unificato, che considera soddisfacente e rispondente alle attuali necessità di riforma dell'ente camerale, giunga rapidamente all'approvazione finale; non può evidentemente esercitare alcuna critica rispetto alle osservazioni che sono state avanzate, che rispondono alle diverse visioni politiche.

Mi riservo di esprimere il parere sui singoli emendamenti e, scusandomi per l'assenza di ieri, offro la mia disponibilità per far procedere rapidamente questo lavoro, anche se l'attività svolta presso l'altro ramo del Parlamento mi costringe a dividermi tra un impegno ed un altro.

PRESIDENTE. Desidero esprimere un sentimento di gratitudine per il modo in cui il sottosegretario De Cinque ha seguito il lavoro, garantendo una via percorribile attraverso la concessione in tempi rapidi dell'assenso alla richiesta di trasferimento.

Lo sottolineo perché con riferimento ad altre situazioni e circostanze mi riprometto di esprimere una netta critica e una viva protesta nei confronti del Governo di fronte ai ripetuti dinieghi al trasferimento alla sede legislativa; questo atteggiamento rende difficile legiferare, salva la pretesa che poi da parte nostra si approvino i decreti-legge. Questa faccenda non va bene, per cui mi propongo di segnalarla alla Presidenza della Camera e al Presidente del Consiglio. Credo che nessuno di noi abbia gradito, dopo oltre un anno di lavoro in stretto contatto con il Governo sulla questione delle cave, la mancata concessione dell'assenso per il trasferimento alla sede legislativa.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Quando è arrivata?

PRESIDENTE. Qualche giorno fa; è probabile che dipenda da altre amministrazioni.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Verificherò subito perché avevo detto all'ufficio di gabinetto del Ministro dell'industria di dare l'assenso.

PRESIDENTE. Tra l'altro, non vi sono particolari implicazioni in quanto si tratta di una normativa di carattere urbanistico.

Chiedo scusa per questa parentesi che ho aperto per dare valore allo spirito collaborativo manifestato in questa circostanza che ha prodotto i migliori risultati.

Comunico che in data 27 ottobre 1993 la I Commissione ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si sostituisca il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio", sono enti autonomi di diritto pubblico che curano gli interessi delle imprese della propria circoscrizione territoriale e ne promuovono lo sviluppo;

si sostituisca il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente:

1. Le Camere di commercio svolgono le funzioni economiche e di promozione degli interessi generali e dello sviluppo delle imprese e dell'economia, nonché quelle amministrative relative alle imprese. Fatte salve le competenze attribuite dalla normativa vigente le Camere di commercio esercitano funzioni proprie, quelle delegate dallo Stato e dalle regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali;

all'articolo 2 appare opportuno chiarire il disposto del comma 2 nella parte in cui prevede che le Camere di commercio possano promuovere e gestire, secondo le norme del codice civile, "strutture e infrastrutture di interesse economico generale": occorrerebbe precisare la natura di tali "strutture e infrastrutture", al fine di verificare non solo l'applicabilità delle norme privatistiche, essendo le Camere di commercio enti pubblici normalmente soggetti alle procedure dell'evidenza pubblica, ma anche l'opportunità di estendere il controllo di cui al comma 2 dell'articolo 4 ad ipotesi analoghe; agli stessi fini sembrerebbe opportuno chiarire la natura giuridica delle « gestioni » di cui alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 11;

all'articolo 2, si valuti, in relazione alle ipotesi di riordino istituzionale di regioni ed enti locali, la possibilità che le Camere di commercio esprimano pareri per le regioni, gli enti locali e le amministrazioni statali per le questioni che interessano le imprese del territorio di pertinenza;

l'articolo 5 sembra porsi in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione nella parte in cui prescrive che le Camere di commercio "si associano" e non "possano associarsi" in unioni regionali: si preveda, quindi, che le unioni regionali vengono decise con deliberazioni prese a maggioranze qualificate; inoltre parrebbe opportuno chiarire la natura dell'attività delle unioni regionali, valutandone la compatibilità con la disciplina civilistica di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile;

al comma 1 dell'articolo 8 le parole "anche mediante la partecipazione ad enti, organismi ed aziende speciali esistenti o da costituire" vengano sostituite dalle seguenti: "direttamente o per tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, enti, consorzi e società esistenti o da costituire anche a prevalente capitale privato";

al comma 2 dell'articolo 8 le parole "l'Unioncamere è un ente pubblico" vengano soppresse;

all'articolo 7, comma 2, è opportuno richiamare gli articoli 2188 e seguenti del codice civile e non soltanto l'articolo 2202, nonché l'articolo 2136 che prevede

l'esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese per gli imprenditori agricoli; parrebbe opportuno inoltre chiarire, al comma 5 dello stesso articolo, il senso dell'espressione "organicità di pubblicità di tutte le imprese soggette ad iscrizione"; infine, al comma 7, è opportuno modificare la formulazione dell'intero periodo in modo da riferire il "coordinamento" alla pubblicità realizzata sul registro dell'impresa e sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata nonché sul bollettino regionale delle società cooperative;

all'articolo 9, comma 1, il numero dei componenti del consiglio venga parametrato al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o annotate nel registro delle ditte: non essendovi coincidenza tra i due dati è opportuno prevedere un unico parametro di riferimento;

all'articolo 11, comma 5, appare opportuno aggiungere alla fine le parole "che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente";

all'articolo 12, comma 1, sembra opportuno sostituire l'espressione "è commissariata" con una formulazione più precisa; inoltre appare opportuno prevedere una disciplina di controllo sugli organi per altri casi – diversi dall'unico previsto – in cui non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi nonché per le ipotesi di mancata approvazione del bilancio, di gravi e persistenti violazioni di legge e di gravi motivi di ordine pubblico;

si valuti la possibilità di approfondire il sistema delineato all'articolo 15: infatti si prevede che i componenti del consiglio siano designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, degli ordini professionali nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei consumatori; si consente inoltre che i consigli così costituiti possano prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli mediante elezione dei componenti delle categorie di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a) b)* e *c)*, con suffragio diretto; infine, si prevede che le modalità di votazione vengano fissate con decreto ministeriale. Si tratta quindi di un sistema che non garantisce omogeneità in ordine alle modalità di costituzione dei consigli, potendo alcuni e non altri prevedere il sistema elettivo; d'altra parte ci si preoccupa di garantire l'uniformità nelle modalità di votazione – aspetto di secondo piano rispetto alla scelta tra designazione ed elezione – la cui disciplina non viene attribuita alla discrezionalità dei consigli, ma rimessa ad un decreto ministeriale; inoltre al comma 5 è opportuno adottare una formulazione più chiara e precisa;

appare opportuno chiarire la *ratio* della disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 16, in quanto essa prevede l'incompatibilità della carica di membro del consiglio della Camera di commercio con quella di consigliere provinciale, ma non con quella di consigliere comunale; con le cariche di sindaco e di assessore comunale, ma non con quelle di presidente delle provincia e di membro della giunta provinciale;

all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, è opportuno chiarire il significato dell'espressione: "funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione", anche in considerazione del fatto che le Camere di commercio vengono definite dallo stesso testo in esame "enti pubblici" e come tali rientrano nel concetto di pubblica amministrazione;

all'articolo 20, comma 1, sembra opportuno sopprimere il riferimento al decreto-legge n. 359 del 1993 in quanto tale provvedimento non è stato ancora convertito in legge;

il comma 1 dell'articolo 23 venga sostituito dal seguente: "Gli attuali organi delle Camere di commercio restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino alla approvazione definitiva, con decreto del Ministro dell'Industria, delle norme statutarie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*";

si ravvisa l'opportunità di considerare la possibilità di accorpamento delle

circoscrizioni territoriali di due o più Camere di commercio, con deliberazione da adottare a maggioranza qualificata, in relazione al fine dell'ottimizzazione delle risorse e del migliore coordinamento delle politiche di sviluppo economico e territoriale ».

Comunico che in data 28 ottobre 1993 la Commissione V ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: "del commercio e dell'artigianato" siano inserite la seguenti: "al Ministero del tesoro";

all'articolo 4, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: "2-*bis*. Il Ministro dell'industria, dal commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dal tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

all'articolo 17, comma 1, la lettera *a)* sia riformulata come segue:

"*a)* – contributi a carico dal bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione";

all'articolo 19 sia espressamente previsto che le amministrazioni di provenienza dei dirigenti di cui alla lettera *a)* dal comma 3 non possono ampliare la pianta organica per effetto dello svolgimento da parte dei predetti dirigenti della funzioni di cui al medesimo articolo 19;

l'articolo 23, comma 3, sia soppresso, in quanto suscettibile di determinare oneri, sia pure in via indiretta, a carico dal bilancio dallo Stato;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 13, comma 1, sarebbe opportuno prevedere nella composizione del collegio dei revisori dei conti anche i membri supplenti, in conformità alle norme dal codice civile richiamata al comma 7 dalla medesima disposizione;

all'articolo 13, comma 4, sarebbe opportuno prevedere che il collegio dei revisori dei conti predisponga apposita relazione anche sul bilancio di previsione nonché sulle relative variazioni.

Resta peraltro inteso che l'articolo 17, fermo restando quanto dianzi previsto in relazione al comma 1, lettera *a)* di tale disposizione, individua modalità di finanziamento delle Camere di commercio senza disporre alcunché in ordine alla corresponsione di contributi in dipendenza dell'approvazione del provvedimento ».

Comunico che in data 28 ottobre 1993 l'XI Commissione ha espresso il seguente parere:

« La XI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn: 1045, 1086, 1365, 1425, 2480, 2926 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

rilevato che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, include le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni tra le amministrazioni pubbliche alle quali si applicano le disposizioni del decreto medesimo;

rilevato quindi che non appare condivisibile il richiamo di singole e specifiche disposizioni del decreto n. 29 del 1993, che deve essere applicato nella sua interezza, eventualmente inserendo una disposizione di richiamo di carattere generale;

rilevata l'opportunità che la Commissione di merito valuti se, nella composizione degli organi delle camere di commercio non sia possibile trovare forme di effettiva rappresentanza che non

si basino su poteri di designazione delle categorie e delle parti sociali, acquisendo in materia anche l'orientamento delle organizzazioni sindacali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) *all'articolo 6*, il comma 4 sia riformulato come segue: "4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere".

2) *l'articolo 18*, sia riformulato nel modo seguente: "1. Al personale delle Camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle Camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti".

3) all'articolo 19, al comma 1, dopo le parole: "3 febbraio 1993, n. 29" siano aggiunte le seguenti: "Sovraintende altresì al personale dell'ente";

al comma 3, lettera a), dopo le parole "3 febbraio 1993, n. 29" siano aggiunte le seguenti: "nonché i dirigenti dell'Unioncamere";

sia soppresso il secondo periodo del comma 5, non necessario in quanto il rinvio alla contrattazione collettiva appare equivoco e preordinato ad un aggancio ai segretari comunali e provinciali che non può essere condiviso.

Va osservato peraltro che è in corso di emanazione un decreto legislativo correttivo del decreto n. 29 del 1993 che prevede che le pubbliche amministrazioni diverse da quelle dello Stato adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del capo II del titolo II, relativo alla dirigenza, tenendo conto delle loro peculiarità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Decorso tale termine, trovano applicazione le disposizioni generali, fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento.

Si evidenzia anche che, in sede di espressione del parere di competenza sul decreto correttivo, le Commissioni riunite I e XI hanno proposto una riformulazione di tale disposizione, che comunque affida direttamente alle pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali l'adozione delle disposizioni di adeguamento;

4) *all'articolo 22*, siano soppresse, al comma 1, le lettere *a)*, *d)* ed *e)*, in quanto l'articolo 1 del disegno di legge recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, conferisce al Governo una delega per il riordino dei ministeri che non rende opportuni previ interventi in materia;

siano altresì soppressi i commi 2, 3, 4 e 3, dal momento che, per quanto riguarda la determinazione delle dotazioni organiche deve valere quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993; in materia di profili professionali va comunque rispettata la riserva contrattuale; non appare sostenibile il particolare procedimento di mobilità tra i ruoli del personale camerale e i ruoli del personale degli uffici provinciali; non appare infine condivisibile la prevista equiparazione del personale degli uffici provinciali al personale camerale ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle Camere di commercio.

con la seguente osservazione:

si rileva l'opportunità che all'articolo 23, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. I dipendenti delle Unioni regionali delle camere di commercio, dei centri studi delle stesse a dei centri regionali di commercio estero, in servizio alla data del 31 dicembre 1992, sono inquadrati, a domanda, negli organici delle camere di commercio della stessa regione. La domanda può essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, stabilisce con proprio decreto i criteri per la definizione delle tabelle di corrispondenza tra gli

inquadramenti di provenienza e le qualifiche funzionali dell'ordinamento camerale" ».

Comunico infine che in data 28 ottobre 1993 la XIII Commissione ha espresso il seguente parere:

« La XIII Commissione agricoltura,

esaminato il testo unificato del progetti di legge 1045 ed abbinati;

considerate le novità introdotte alla disciplina vigente in materia di iscrizione delle imprese agricole al registro delle ditte, che rendono indispensabile una fase transitoria per verificare l'efficacia della scelta;

sottolineato che comunque il sistema di iscrizione deve tener conto della disciplina del codice civile, che indistintamente, per tutti gli imprenditori agricoli, non prevede un regime di pubblicità analogo a quello degli imprenditori commerciali;

rilevato che appare opportuno un miglior coordinamento delle attribuzioni del Ministero dell'industria con quello per il coordinamento delle politiche agricole;

evidenziato che i criteri per la scelta dei rappresentati del diversi settori nel consiglio devono essere analoghi, tanto nel caso della nomina per designazione che nel caso del suffragio diretto e che comunque, in questa seconda ipotesi, non ci si può discostare dal principio generale del voto a testa;

rilevato che appare opportuno chiarire il disposto dell'articolo 17 relativo al finanziamento delle Camere, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 7, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale, distinti in imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, imprenditori agricoli coltivatori diretti ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge 9 maggio 1915, n. 153; società semplici.

L'iscrizione nella sezione speciale ha funzioni di certificazione e di pubblicità-notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali";

2) all'articolo 7, il comma 10 sia sostituito dal seguente: "Nella fase di prima applicazione e comunque per i prime tre anni gli imprenditori iscritti nella sezione speciale di cui al precedente comma sono esentati dal pagamento del diritto annuale";

3) per l'iscrizione sia prevista una commissione composta da rappresentanti camerali, delle organizzazioni professionali, del competente Ufficio regionale e dello SCAU, che decide in quale sezione iscrivere l'impresa agricola;

4) agli articoli 7, comma 5, e 15, commi 3 e 7, e 17, comma 3, inserire dopo la parola: "artigianato" le seguenti: "sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali";

5) All'articolo 15, comma 7, la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente: "*b)* l'attribuzione ad ogni settore di un numero di consiglieri che, avuto riguardo alle caratteristiche economiche della circoscrizione, tenga conto del numero delle imprese, dell'indice di composizione e del valore aggiunto di ogni settore. Ad ogni elettore spetta un voto";

6) all'articolo 17, comma 4, sia chiarita la lettera *b)* e sia eliminato il comma 6;

7) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 siano aggiunte le seguenti parole: "anche per la fornitura di servizi a rete" ».

Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare, come testo base, quello unificato degli abbinati progetti di legge esaminato in sede referente.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Natura e sede).

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate camere di commercio, sono enti di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate « camere di commercio » sono enti autonomi di diritto pubblico che curano gli interessi delle imprese della propria circoscrizione territoriale e ne promuovono lo sviluppo.

1. 1.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo la parola coincide *sopprimere le seguenti* di regola.

1. 3.

Modigliani.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. I consigli di due o più Camere di commercio possono proporre, con delibera da adottare a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali sentiti il Presidente della giunta della regione ovvero delle regioni interessate viene istituita la Camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni.

5. Con lo stesso decreto vengono disciplinate le modalità ed i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

1. 2.

Il Relatore.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Ho proposto una formulazione dell'articolo 1 corrispondente alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione.

Mi sembra che la formulazione suggerita con riferimento al comma 1 sia accettabile, per cui ne ho trasfuso il contenuto nell'emendamento 1.1. Non vi sono molte diversità rispetto a quella originaria; viene introdotto un principio di autonomia, che non mi sembra « fuori posto ». Le camere di commercio vengono definite « enti autonomi di diritto pubblico », secondo un'espressione che a mio avviso non nuoce, mentre viene soppresso il riferimento al sistema delle imprese, per cui è scritto che le camere « curano gli interessi delle imprese ».

L'emendamento Modigliani 1. 3 ripropone una vecchia questione, tendendo a sopprimere al comma 2 le parole « di regola »; questo emendamento è andato e venuto, essendo stato da me presentato e quindi respinto. In realtà, l'introduzione dell'espressione « di regola » ammetterebbe anche l'eccezione, quindi la scomposizione della circoscrizione territoriale, la suddivisione nell'ambito del territorio provinciale dell'istituto camerale, mentre poi introduciamo il discorso degli accorpamenti. Non sono quindi contrario all'emendamento Modigliani 1. 3.

L'emendamento 1. 2, anch'esso da me presentato, recepisce un'altra osservazione espressa dalla I Commissione e riguarda la possibilità di accorpare due o più camere di commercio; naturalmente ho dovuto introdurre delle regole in forza delle quali si procede a questo accorpamento, per cui viene descritta la conse

guente dinamica, l'approvazione attraverso una votazione qualificata e il decreto del Presidente della Repubblica.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1. 1 e 1. 2.

Inviterei il presentatore a ritirare l'emendamento Modigliani 1. 3 poiché mi sembra che il suo contenuto potrebbe risultare non coerente con quello dell'emendamento 1. 2, dove si prevede l'accorpamento. È dunque bene che permanga l'espressione « di regola » per indicare il carattere non tassativo della circoscrizione provinciale.

ENRICO MODIGLIANI. Quando ho presentato questo emendamento non conoscevo la proposta del relatore che ovviamente mi trova d'accordo, anche se si tratta di una possibilità che lascia il tempo che trova, alla stessa stregua dell'introduzione del suffragio diretto che viene affidata agli statuti lasciando una strada teoricamente aperta.

Alla luce dell'emendamento presentato dal relatore e dell'interpretazione offerta dal Governo, secondo cui l'espressione « di regola » assumerebbe il significato, anziché di poter scomporre, di accorpare più circoscrizioni provinciali, alla luce di tutto questo, ritiro l'emendamento da me presentato.

RENATO STRADA. Condivido il tenore degli emendamenti del relatore 1. 1 e 1. 2. Mi sembra che il secondo adotti una soluzione simile a quella riguardante i comuni; è forse troppo macchinoso rispetto ad un obiettivo il cui raggiungimento probabilmente sarebbe stato agevolato da una soluzione più snella. Comunque, in linea di principio sono d'accordo.

VITO GNUTTI. Mi preoccupa l'emendamento 1. 1, che è già stato oggetto di una lunga discussione, nel corso della quale si è temuto che la formula secondo cui le camere di commercio « curano gli interessi » si traducesse in un'automatica rappresentanza. È parsa allora preferibile l'attuale formulazione – « funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali » – che pur essendo un po' contorta è abbastanza chiarificatrice, evidenzia che le camere di commercio non intendono in alcun modo sostituirsi alle associazioni di categoria.

Posso condividere la definizione di « enti autonomi di diritto pubblico », mentre ritengo che la formulazione successiva – « che curano gli interessi delle imprese della propria circoscrizione territoriale e ne promuovono lo sviluppo » – può dare l'impressione di un'organizzazione di queste camere di commercio come rappresentanti delle imprese. Sarebbe dunque opportuno, al di là delle osservazioni espresse dalla I Commissione, riflettere ulteriormente su questo punto visto che stiamo lavorando in sede legislativa.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Gnutti, secondo cui la definizione suggerita sembra attenere ad una rappresentanza sindacale più che alle funzioni di un ente non sembra infondata. L'emendamento è stato presentato dal relatore per recepire un'osservazione espressa dalla I Commissione, ma nel caso particolare mi sembra che tale recepimento finisca per peggiorare la formulazione.

MICHELE VISCARDI. Possiamo apprezzare le osservazioni espresse e nello stesso tempo riproporre la formulazione originaria.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Credo che la formulazione originaria sia da preferire.

PRESIDENTE. Se la I Commissione con la sua osservazione voleva sottolineare il carattere di autonomia, si può accogliere la qualificazione di enti autonomi, togliere il riferimento al sistema delle imprese in quanto soggetto giuridi-

camente inesistente, prevedendo che curino lo sviluppo nell'ambito delle autonomie locali.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Forse quando si dice « curano gli interessi delle imprese » si vuole indicare un rapporto diretto.

PRESIDENTE. Si può dunque riformulare prevedendo l'aggiunta dell'aggettivo « autonomi » per indicare tale caratteristica e ritornare per il resto alla formulazione originaria.

MICHELE VISCARDI. Ritengo che l'emendamento del relatore possa essere riformulato prevedendo soltanto l'aggiunta dopo le parole « sono enti » della parola « autonomi ». In tal modo verrebbero recepite alcune osservazioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Accogliendo i suggerimenti offerti dal presidente e dal collega Viscrdi, riformulo il mio emendamento 1. 1 nel senso che è stato indicato.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore 1. 1 è stato così riformulato:

Al comma 1, dopo le parole sono enti *aggiungere la seguente* autonomi.

1. 1.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 1. 1.

MARCO CELLAI. Annuncio la mia astensione sull'emendamento 1. 1 così come riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1 così come riformulato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Attribuzioni).

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema delle imprese, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio possono promuovere e gestire, secondo le norme del codice civile, strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o tramite società o consorzi anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati. Possono inoltre costituire aziende speciali con capacità di diritto privato.

3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delfe imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni di cui agli articoli 5 e 6 partecipano agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissione arbitrali e conciliative per

la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese ed utenti e consumatori;

b) predisporre e promuovere contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di consumatori e utenti;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione e la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le Camere di commercio svolgono le funzioni economiche e di promozione degli interessi generali e dello sviluppo delle imprese e dell'economia, nonché quelle amministrative relative alle imprese. Fatte salve le competenze attribuite dalla normativa vigente, le Camere di commercio esercitano funzioni proprie, quelle delegate dallo Stato e dalle regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali.

2. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 2. 2 dopo le parole locale, regionale e nazionale *aggiungere le seguenti* anche per la fornitura di servizi a rete.

0.2.2.1.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole possono promuovere ..... soggetti pubblici e privati *con le seguenti* promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, anche con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, enti, consorzi e società.

2. 2.

Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la parola partecipano *con le seguenti* possono partecipare.

2. 3.

Strada, Costantini, Evangelisti, Grassi Ennio, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le Camere di commercio formulano pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali, anche in collegamento con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per tutte le questioni che comunque interessano le imprese del territorio di pertinenza.

2. 5.

Il Relatore.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Con l'emendamento da me presentato 2.1 anche in questo caso si accoglie la riformulazione del comma 1 dell'articolo 2 proposta dalla I Commissione.

Il subemendamento 0. 2. 2. 1 è volto a recepire alcune osservazioni formulate dalla XIII Commissione; mi è sembrato che questa precisazione non fosse inopportuna, per cui ho presentato il relativo subemendamento con spirito di collaborazione.

L'emendamento 2. 2 consegue all'osservazione espressa dalla I Commissione, la quale ha chiesto di « precisare la natura di tali 'strutture e infrastrutture', al fine di verificare non solo l'applicabi-

lità delle norme privatistiche, essendo le camere di commercio enti pubblici normalmente soggetti alle procedure dell'evidenza pubblica, ma anche l'opportunità di estendere il controllo di cui al comma 2 dell'articolo 4 ad ipotesi analoghe ».

Ho ritenuto opportuno precisare che « promuovono, realizzano e gestiscono strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, anche con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, enti, consorzi e società ».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Strada ed altri 2. 3.

Infine, l'emendamento da me presentato 2. 5 recepisce un suggerimento espresso dalla I Commissione che mi sembra opportuno introdurre come supporto rispetto a quello precedente.

PRESIDENTE. Con riferimento all'emendamento 2. 5, dalla formulazione si deduce che le camere di commercio, anche le più marginali, possono formulare delle proposte e le sottopongono al CNEL per inviarle alle amministrazioni dello Stato?

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Si legge « anche in collegamento con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) per tutte le questioni che comunque interessano le imprese del territorio di pertinenza ». Quindi, ci si riferisce sempre al territorio.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'attività riguarda sempre le imprese della propria circoscrizione.

PRESIDENTE. Non mi è ben chiara l'espressione « in collegamento ». Che cosa si intende dire? « In cooperazione »? E così pure l'espressione: « anche sottoponendo ».

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Forse bisognerebbe precisare il significato di questo collegamento.

MICHELE VISCARDI. Propongo di sopprimere la previsione di questo collegamento e preannuncio in tal senso la presentazione di un subemendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 5, sopprimere le parole anche in collegamento con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

0. 2. 5. 1.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Con riferimento all'emendamento 2. 1, la formulazione suggerita dal relatore fa *pendant* con quella dell'emendamento 1.1, rispetto al quale siamo tornati alla formulazione originaria. Mantenendo la vecchia formulazione del comma 1 dell'articolo 1, mi pare opportuno mantenere inalterata quella del comma 2 dell'articolo 2. In ogni caso, lo adatterei meglio all'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. In ogni caso, la questione verrebbe risolta sul piano del coordinamento formale.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole al subemendamento e all'emendamento del relatore 0. 2. 2. 1 e 2. 2, all'emendamento Strada ed altri 2. 3, all'emendamento del relatore 2. 5 e al subemendamento Viscardi 0. 2. 5. 1.

MARCO CELLAI. Desidero osservare, con riferimento all'emendamento 2. 5, che l'espressione « formulano » rischia di dare un'indicazione tassativa, per cui sarebbe preferibile – preannuncio la presentazione di un subemendamento in tal senso – l'espressione « possono formula-

re », che lascia discrezionalità e margini di competenza più ampi.

Prendo atto con piacere di un atteggiamento diverso da parte del relatore e del Governo sull'emendamento Strada ed altri 2. 3, che era stato presentato dal mio gruppo e respinto in questa Commissione.

Mi sembra inoltre – sarebbe forse necessaria una riflessione ulteriore – che le osservazioni del segretario sull'opportunità di un coordinamento tra il nuovo testo dell'articolo 1 e la formulazione dell'emendamento 2. 1 siano pertinenti.

Quanto all'emendamento 2. 2, mi domando come la scelta del relatore si concili con l'impostazione complessiva con riferimento alle attribuzioni delle camere di commercio, con la scelta di respingere *sic et simpliciter* la proposta di prevedere le agenzie.

PRESIDENTE. L'onorevole Cellai ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 5, sostituire la parola formulano *con le seguenti* possono formulare.

0. 2. 5. 2.

VITO GNUTTI. Comprendo che il relatore non voglia far torto alle Commissioni che hanno espresso i prescritti pareri, ma la formulazione « Le camere di commercio svolgono le funzioni (...), nonché quelle amministrative relative alle imprese » induce a ritenere che curino l'amministrazione delle imprese. Sinceramente, non mi sembra opportuno inserire una formulazione del genere!

RENATO STRADA. Condividendo quanto dicevano gli altri colleghi, volevo dare un suggerimento al relatore. Visto che le prime tre righe dell'emendamento 2. 1 ribadiscono quanto affermato nell'articolo precedente, ritengo che il primo periodo potrebbe essere soppresso. In questo modo accoglieremmo in parte l'osservazione espressa dalla I Commissione e l'articolo verrebbe depurato da alcune anomalie.

Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 2. 2, mentre non condivido il subemendamento 0. 2. 2. 1 che mi sembra pleonastico. Nel momento in cui prevedo in maniera specifica che le camere di commercio promuovono e gestiscono strutture anche per la fornitura di servizi a rete, evidentemente intendo rimarcare che le camere di commercio si devono muovere in quella direzione. Mi sembra improprio rimarcare in una normativa di carattere generale che in particolare le camere di commercio devono avere attenzione a questo aspetto. Invito dunque il presentatore a ritirare questo subemendamento.

PRESIDENTE. Per capire, che cosa si intende, per « servizi a rete »?

RENATO STRADA. Sono quelli riguardanti i trasporti, il gas, il metano.

Dichiaro quindi il mio voto favorevole sull'emendamento del relatore 2. 5, così come modificato dal subemendamento Viscardi 0. 2. 5. 1

ENRICO MODIGLIANI. L'emendamento del relatore 2. 1 meriterebbe una pausa di riflessione, perché rischiamo di prendere decisioni sbagliate. Comprendo la volontà del relatore di rispettare i pareri espressi dalle altre Commissioni, ma dobbiamo garantire un minimo di coerenza nell'impalcatura del provvedimento.

Anzitutto, meno elementi si introducono in una legge generale e meglio è. Mi riferisco a quanto diceva poc'anzi il collega Strada sui servizi a rete; è ovvio che la realizzazione e la gestione di strutture e infrastrutture per la fornitura dei servizi a rete possono rientrare nella funzione delle camere di commercio (desidero che resti a verbale questa ovvietà). Tutavia, non è il caso di introdurre un' esemplificazione che se venisse limitata alla fornitura di servizi a rete potrebbe risultare quasi limitativa rispetto ad altri tipi di servizi che oggi non possiamo ipotizzare e che dovrebbero rientrare nel supporto che le camere di commercio dovrebbero dare al sistema delle imprese.

Con riferimento alla parola « supporto », desidero ricordare che durante la discussione al testo unificato essa fu oggetto di una lunghissima discussione, al termine della quale si giunse a questo punto di equilibrio per stabilire una volta di più quello che dovrebbe essere il rapporto tra le camere di commercio e il sistema delle imprese.

Ritoccare il testo rischierebbe di portarci fuori strada, soprattutto quando nell'ipotesi proposta e raccolta dal relatore parliamo « dello sviluppo delle imprese e dell'economia ». Non abbiamo affatto detto che le camere di commercio debbano provvedere allo sviluppo dell'economia, tutt'altro! Devono costituire un elemento di supporto per il sistema delle imprese, quindi indirettamente incidere sullo sviluppo dell'economia locale; ma ci sono altri soggetti, a cominciare dal Governo, che possono avere voce in capitolo nello sviluppo dell'economia e che eventualmente potrebbero trovarsi in opposizione con l'attività delle camere di commercio.

Pertanto, quello che apparentemente sembrerebbe un chiarimento, in realtà potrebbe introdurre un elemento di confusione. Proporrei quindi di ritornare all'iniziale formulazione, anche per una questione di coerenza con quanto stabilito all'articolo 1.

Tutt'al più, alla luce di queste considerazioni, suggerirei al relatore di valutare la possibilità di recepire, anche per una forma di rispetto, le osservazioni della I Commissione con riferimento alle questioni marginali, in modo tale da assicurare il più possibile il mantenimento del testo originario.

Con riferimento all'emendamento del relatore 2. 2, nello spirito dell'attività che vogliamo attribuire alle camere di commercio, ritengo che la previsione di una possibilità sia molto più aderente alle nostre esigenze. In tal senso esprimo parere favorevole all'emendamento Costantini 2. 3 nonché al subemendamento Cellai 0. 2. 5. 2. Sono ancora favorevole al subemendamento Viscardi 0. 2. 5. 1.

MICHELE VISCARDI. Apprezzo la lealtà del relatore, manifestata anche in questa circostanza, nel recepire le indicazioni espresse dalle altre Commissioni. Mi sembra tuttavia che la riformulazione di un testo, il cui impianto è stato il frutto di una lunga riflessione e della ricerca di equilibri, rischi di compromettere il lavoro della Commissione.

Inviterei dunque il relatore a ritirare gli emendamenti 2. 1 e 2. 2 in modo da evitare equivoci sulla formulazione del comma 1 e 2 dell'articolo 2, che in realtà non si pone il contrasto rispetto alle osservazioni espresse dalla I Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Costantini 2. 3, mi sembra che la previsione secondo cui le camere di commercio partecipano agli accordi di programma non indica una coercizione, quanto la volontà di integrare la normativa della legge n. 192 del 1990 nella parte in cui indica i soggetti legittimati a partecipare a tali accordi. Viceversa l'introduzione delle parole « possono partecipare » si presta alla formazione di una sorta di categoria B di soggetti legittimati.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei proporre la seguente nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 2: « Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione, attività di supporto e di promozione » – parlerei dunque, più che di funzioni, di attività – « degli interessi generali delle imprese, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge alle amministrazioni statali e regionali » – se diciamo legge statale, saltiamo quella regionale – « le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali ».

Comunque il mio è solo un suggerimento.

PRESIDENTE. Un conto è introdurre qualche modifica, un conto è riformulare il testo.

GERMANO DE CINQUE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritiro il mio suggerimento.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 2. 1 e il subemendamento 0. 2. 2. 1. Mantengo invece l'emendamento 2. 2, che considero una precisazione opportuna ed un completamento utile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 2. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Cellai 0. 2. 5. 2, accetto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Viscardi 0. 2. 5. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

MARCO CELLAI. Desidero evidenziare che in Assemblea ha preso avvio un dibattito estremamente rilevante su quanto è avvenuto ieri; mi pare che i parlamentari abbiano il diritto e il dovere di partecipare ad una seduta dedicata all'esame di questioni tanto delicate, per cui chiedo alla presidenza di sospendere i lavori.

PRESIDENTE. Potremmo stabilire per la fine della settimana o per la giornata di martedì alle 12 il termine per la presentazione degli emendamenti sul complesso degli articoli, in modo che la settimana prossima si possa concludere il nostro lavoro. Esamineremo comunque in sede di ufficio di presidenza, assieme ad altre questioni, quelle attinenti al calendario.

Stante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 10 novembre 1993

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-10LG9
Lire 1000